



Repubblica Italiana Regione Siciliana
Assessorato dell'Economia
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro
Ragioneria Generale della Regione
Servizio 5 Vigilanza
Via Notarbartolo,17- 90141 Palermo
Telefono 091-7076620 - Fax 091- 7076726
e.mail:servizio.vigilanza.bilancio@regione.sicilia.it

Prot. n. 47397

Palermo, 3 agosto 2012

CIRCOLARE N. 14

Oggetto: Controllo delle ragionerie centrali; precisazioni

Alla SEGRETERIA GENERALE
Ai DIPARTIMENTI REGIONALI
Alle RAGIONERIE CENTRALI
C/O GLI ASSESSORATI REGIONALI
e, p.c. Alla CORTE DEI CONTI
Sezione di controllo per la Regione Sicilia
All' UFFICIO DI GABINETTO DELL'ON.LE
PRESIDENTE DELLA REGIONE
Agli UFFICI DI GABINETTO DEGLI ON.LI
ASSESSORI REGIONALI

LORO SEDI

Alla luce della riforma dei controlli attuata dallo Stato con il Decreto Legislativo n. 123/2011 occorre puntualizzare alcuni aspetti (per altri sarà necessario uno specifico intervento normativo del legislatore regionale) per

l'applicabilità di alcuni principi nell'ambito della Regione Siciliana.

Il D. Lgs 123 ha come obiettivo quello di razionalizzare e semplificare i controlli amministrativi contabili al fine di evitare gravose ed inefficienti duplicazioni ed al contempo definisce il campo del controllo amministrativo contabile.

La definizione data è: "Il controllo di regolarità amministrativo contabile è volto a garantire la legittimità contabile ed amministrativa al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e si svolge in via preventiva o successiva rispetto al momento in cui l'atto di spesa spiega i suoi effetti ...(omissis)."

Il primo effetto è quindi quello di circoscrivere gli effetti del controllo amministrativo contabile svolto principalmente dalle ragionerie centrali degli assessorati, su atti dai quali discenda un obbligo di pagare. Ciò vuol dire che se da un atto o provvedimento derivino effetti finanziari in un momento successivo, lo stesso potrà essere oggetto di controllo da parte delle ragionerie centrali unitamente al provvedimento di impegno o al titolo di spesa del quale costituisce presupposto.

La presente direttiva, oltre a puntualizzare quanto sopra illustrato in tema di ambito oggettivo dei controlli, intende puntualizzare l'oggetto dell'attività di controllo che le stesse ragionerie centrali sono tenute a svolgere ai sensi delle norme vigenti, con riguardo alla fase della *liquidazione della spesa*.

Si ritiene necessario rileggere le fasi della spesa sotto l'ottica del regime di responsabilità che ciascuna di queste comporta dal punto di vista oggettivo e soggettivo.

Si osserva, tra l'altro, che tutte le direttive e circolari precedentemente predisposte da questo Assessorato in ordine alla attività di controllo delle ragionerie centrali (circ. 7/2006, circ. 3/2005, circ. 4/2000, circ. 23/1999, circ. 16/1999) affrontano più dettagliatamente ed approfondiscono l'aspetto dell'*impegno di spesa*, che in effetti qualifica maggiormente l'attività di controllo amministrativo e contabile proprio delle ragionerie centrali, nei

confronti degli atti adottati dall'Amministrazione attiva (collegandoci con una lettura sistematica al decreto legislativo n. 123/2011 e della relativa circolare n. 25/2011 del MEF, si vede appunto che tutta l'attività dei controlli da parte degli uffici preposti al controllo amministrativo contabile trova il suo momento centrale nell'assunzione dell'impegno di spesa) .

La presente Direttiva intende porre sotto particolare attenzione i contenuti dell'attività di controllo della Ragioneria centrale nella fase della liquidazione della spesa sia in positivo, cioè attraverso una disamina della stessa così come prevista dalla norma, sia per esclusione, nel senso cioè di accertare che alcuni momenti del controllo non siano di pertinenza della ragioneria centrale, bensì del Tesoriere ovvero dell'agente pagatore.

Ne consegue che se taluni controlli sono di pertinenza di altri soggetti, in quanto attinenti alla fase del pagamento in senso stretto, non lo saranno per la fase di controllo di pertinenza della ragioneria centrale; se così non fosse si verificherebbero delle situazioni di duplicazioni dei controlli che si scontrerebbe con il principio di efficienza, efficacia e di semplificazione dell'azione amministrativa, nel senso di demandare i controlli all'organo che abbia gli strumenti operativi (tecnico-informatici) per poterlo effettuare al meglio.

Il R.D. 827 del 23/05/1924 all'art. 270 "*Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la contabilità Generale dello Stato*" definisce le fasi della spesa nella P.A. individuando:

1. Impegno;
2. Liquidazione;
3. Ordinazione e Pagamento.

Le suddette fasi coinvolgono gli uffici dell'Amministrazione attiva competente, nonché le Ragionerie, con esclusione della fase del pagamento che rimane in capo al Tesoriere e agli agenti pagatori che in questa fase accertano la rispondenza dei dati con il soggetto che è autorizzato a riscuotere o con

l'intestatario del conto corrente, disponendone infine il pagamento (art. 417 del R.D. 827/24).

In particolare, quindi, (tralasciando la fase dell'impegno per la quale si rimanda alle circolari prima citate), la fase della liquidazione, si ribadisce, distinta dall'ordinazione e pagamento, viene prevista (in termini di svolgimento e di responsabilità) dalle norme, in capo alla ragioneria centrale; in tal senso l'art. 289 del R.D. 827/1924, nel descrivere l'attività di controllo che la ragioneria esercita sul titolo di spesa, serve a comprendere i contenuti dell'attività nella fase di "liquidazione", specificando: *"Verificata la legalità, la documentazione e la liquidazione della spesa ed accertato che questa sia regolarmente imputata al conto della competenza od a quello dei residui e che vi siano disponibili i fondi sul relativo capitolo del bilancio e quando nulla trovi da osservare, il direttore capo della ragioneria appone il visto sul titolo di spesa"*.

Con riguardo alla verifica di legalità, occorre precisare che la stessa ha sempre come riferimento il rispetto delle norme contabili e nazionali - inerenti aspetti contributivi (presentazione del D.U.R.C.), fiscali (certificazione Equitalia per i pagamenti superiori ad € 10.000,00) o relativi alla presenza della certificazione antimafia - la verifica dell'esatta imputazione della spesa al conto, (sia esso della competenza sia esso dei residui), e il controllo della disponibilità dei fondi nel capitolo di bilancio (riguardanti la cd. "liquidabilità dell'impegno").

Ultimate queste attività della ragioneria centrale, e fatti gli ulteriori riscontri contabili e formali da parte del Servizio Tesoro, la fase del pagamento è rimessa, dalla norma, in capo al Tesoriere ed all'agente pagatore.

In particolare, nelle istruzioni di Tesoreria (DM del 29.05.2007) agli artt. 91 e 92 si evincono le responsabilità dell'agente pagatore in ordine alla correttezza formale del titolo di pagamento ed alla verifica dell'identità del creditore. L'art. 91 al 1° comma recita: *"Gli ufficiali pagatori sono personalmente responsabili dei pagamenti eseguiti e, pertanto, debbono rifiutarsi di pagare i titoli che non abbiano i requisiti formali prescritti dalla legge e dal regolamento per la contabilità generale dello Stato nonché dalle presenti istruzioni"*. Il precedente art. 71, d'altro canto, enuncia quali sono i requisiti formali dei titoli di spesa

distinguendo tra elementi che si possono definire necessari o fondamentali al comma 1 (dalla lettera a alla lettera n) ed elementi tipici in relazione alle modalità di estinzione del titolo di spesa al comma 2 (dalla lettera a alla lettera e).

Riassumendo in ordine alla responsabilità, si può così sintetizzare:


Le fasi dell'impegno e della liquidazione sono di pertinenza (in termini di competenza e quindi di responsabilità) della ragioneria centrale ed attengono strettamente ad aspetti contabili, ovvero di congruità e coerenza rispetto alle previsioni del bilancio.

Le fasi della ordinazione e pagamento atteccono alle competenze prescritte dalla norma in capo al tesoriere ed all'agente pagatore.

In ordine alla introduzione delle procedure informatiche, il DPR 367/94 "Amministrazione del patrimonio e contabilità di Stato" all'art. 6 mandato Informatico, al comma 5 precisa: *"Le transazioni a sistema relative al mandato informatico sono effettuate dalla competente Ragioneria ferma restando la responsabilità del dirigente competente alla spesa, con modalità atte ad assicurare la provenienza, l'intangibilità e la sicurezza dei dati."*

Il Ragioniere Generale

(Biagio Bossone)



Il Dirigente del Servizio Vigilanza

Angela Antinoro

